



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.11

OGGETTO:

Fondo garanzia debiti commerciali - presa d'atto dell'assenza di obbligo di accantonamento per l'esercizio 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta viene svolta in videoconferenza con modalità whathapp nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di giunta comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 18.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio finanziario 2024-2026;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL

Richiamato l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

Rilevato, in particolare, che:

- il comma 862 prevede espressamente che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

Il comma 859 dispone che *"a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Il comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...].Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”*.

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -5 gg;
- b) stock del debito al 31/12/2022 pari a € 247,40;
- c) stock del debito al 31/12/2023 pari a € 17.539,88;
- d) totale fatture ricevute: € 454.642,57 (il 5% è pari ad € 22.732,13)

Rilevato che l'ente, a fronte dell'obbligo del contenimento dello stock del debito all'esercizio 2023, poiché il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, accertato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ha provveduto a stanziare nel Bilancio di previsione 2024-2026 (approvato con D.C.C. n. 15 del 18.12.2023), l'importo di € 8.747,86 per il superamento dei tempi medi di pagamento;

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario;

a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dalla PCC e dagli obblighi di comunicazione, questo Ente ha provveduto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, a stanziare l'importo di € 8.747,86 a titolo di Fondo Garanzia Crediti Commerciali, viste le risultanze emerse sulla Piattaforma ministeriale relativamente allo stock del debito negli anni 2022 – 2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta